



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Cosenza  
Gabinetto del Prefetto*

Cosenza, 22 APRILE 2021

ALLA QUESTURA  
COSENZA

AL COMANDO PROVINCIALE  
CARABINIERI  
COSENZA

AL COMANDO PROVINCIALE  
GUARDIA DI FINANZA  
COSENZA

ALLA CAPITANERIA DI PORTO  
CORIGLIANO-ROSSANO

ALLA CAPITANERIA DI PORTO  
VIBO VALENTIA

AL COMANDO PROVINCIALE  
VIGILI DEL FUOCO  
COSENZA

ALLA SEZIONE POLIZIA STRADALE  
COSENZA

REGIONE CALABRIA  
U.O.A. PROTEZIONE CIVILE  
CATANZARO

ALL'AZIENDA SANITARIA  
PROVINCIALE  
COSENZA

AI COMUNI DELLA PROVINCIA DI  
COSENZA

ALL'ISPettorato TERRITORIALE  
DEL LAVORO  
COSENZA

---

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza 11 Settembre – 87100 - Tel 0984.898011

---

R.Micucci

P.E.C.: [protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

Pag. 1 a 8

Prefettura Cosenza - Area Gabinetto - Prot. Uscita N.0046048 del 23/04/2021



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Cosenza  
Gabinetto del Prefetto*

ALLA CAMERA DI COMMERCIO  
COSENZA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE  
AMBITO PROVINCIALE DI  
COSENZA

ALL'UNIVERSITA'  
DEGLI STUDI DELLA CALABRIA  
RENDE

AL CONI  
SEZIONE PROVINCIALE  
COSENZA

AL CONSERVATORIO  
"STANISLAO GIACOMANTONIO"  
COSENZA

**OGGETTO: Decreto legge 22 aprile 2021, n. 52, recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".**

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il Decreto legge in oggetto, che detta le nuove misure per il contrasto e il contenimento del contagio da virus COVID-19-

Il provvedimento in parola, avente efficacia a far data dal 26 aprile 2021, prevede le misure che, di seguito, si riassumono.

- ***Rispristino della disciplina delle zone gialle e ulteriori misure per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (Art.1)***

Riprendono vigore le disposizioni del D.P.C.M. 2 marzo 2021, che avranno applicazione dal 1° maggio al 31 luglio 2021, salvo quando diversamente disposto dal decreto legge in questione.

---

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza 11 Settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: [protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

Pag. 2 a 8



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Cosenza*  
*Gabinetto del Prefetto*

Dal 26 aprile 2021 cessano di avere efficacia le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 1 aprile 2021, n. 44, e sono **conseguentemente consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome, che si collocano nelle zone bianca e gialla** Restano in vigore le norme che consentono lo spostamento per motivi di salute, lavoro, necessità e per il ritorno alla propria residenza, domicilio o abitazione.

- *Misure relative agli spostamenti sul territorio nazionale. (Art. 2)*

**Gli spostamenti in entrata e in uscita dai territori delle Regioni e delle Province autonome collocati in zona arancione o rossa sono consentiti ai soggetti muniti delle certificazioni verdi**, di cui all'articolo 9, del decreto-legge.

Dal 1° maggio al 15 giugno 2021, nella zona gialla e, in ambito comunale, nella zona arancione, è consentito lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e nel limite di quattro persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minorenni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Lo spostamento di cui al presente comma non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la zona rossa.

- *Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado e per l'istruzione superiore. (Art.3)*

Dal 26 aprile e fino alla conclusione dell'anno scolastico 2020-2021, è assicurato **in presenza sull'intero territorio nazionale lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dell'attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, nonché delle attività scolastiche e didattiche della scuola secondaria di secondo grado di cui al comma 2, almeno per il 50 per cento della popolazione studentesca. Le disposizioni di cui al primo periodo non possono essere derogate da provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci. La predetta deroga è consentita solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità, dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica. I provvedimenti di deroga sono motivatamente adottati, sentite le competenti autorità sanitarie e nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, anche con riferimento alla possibilità di limitarne l'applicazione a specifiche aree del territorio.**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Cosenza*  
*Gabinetto del Prefetto*

**Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado** adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, affinché, **nella zona rossa, sia garantita l'attività didattica in presenza ad almeno il 50 per cento, e, fino a un massimo del 75 per cento, della popolazione studentesca, e, nelle zone gialla e arancione, ad almeno il 70 per cento e fino al 100 per cento della popolazione studentesca. La restante parte della popolazione studentesca delle predette istituzioni scolastiche si avvale della didattica a distanza.**

Nella zona rossa, resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa, che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020 e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo, comunque, il collegamento telematico con gli alunni della classe, che sono in didattica digitale integrata.

Dal 26 aprile 2021 e fino al 31 luglio 2021, **nelle zone gialla e arancione, le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza**, secondo i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, predisposti nel rispetto delle linee guida e dei protocolli di sicurezza, di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020. Nel medesimo periodo, nella zona rossa, i piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari, di cui al primo periodo, possono prevedere lo svolgimento in presenza delle attività formative degli insegnamenti relativi al primo anno dei corsi di studio ovvero delle attività formative rivolte a classi con ridotto numero di studenti. Sull'intero territorio nazionale, i medesimi piani di organizzazione della didattica e delle attività curriculari prevedono, salva diversa valutazione delle università, lo svolgimento in presenza degli esami, delle prove e delle sedute di laurea, delle attività di orientamento e di tutorato, delle attività dei laboratori, nonché l'apertura delle biblioteche, delle sale lettura e delle sale studio, tenendo conto anche delle specifiche esigenze formative degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

Le disposizioni del comma 4 si applicano, per quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, ferme restando le attività che devono, necessariamente, svolgersi in presenza, sentito il Comitato Universitario Regionale di riferimento che può acquisire il parere, per i Conservatori di Musica, del Comitato Territoriale di Coordinamento (CO.TE.CO.) e, per le Accademie e gli ISIA, della competente Conferenza dei Direttori.

- **Attività dei servizi di ristorazione (Art.4)**

**Dal 26 aprile 2021, nella zona gialla sono consentite le attività dei servizi di ristorazione con consumo al tavolo esclusivamente all'aperto, anche a cena, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti di cui ai provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché delle modalità previste dai medesimi provvedimenti e dai**



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Cosenza  
Gabinetto del Prefetto*

protocolli e dalle linee guida agli stessi allegati ai medesimi provvedimenti. Resta consentita, senza limiti di orario, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

**Dal 1° giugno, nella zona gialla, le attività dei servizi di ristorazione sono consentite anche al chiuso, con consumo al tavolo, dalle ore 5:00 fino alle ore 18:00, o fino a un diverso orario** stabilito con deliberazione del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, come modificato dal presente decreto, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e dai protocolli e dalle linee guida allegati ai medesimi provvedimenti.

Restano, comunque aperti, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare, in ogni caso, il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

- ***Spettacoli aperti al pubblico. (Ar***

**A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, live-club e in altri locali o spazi anche all'aperto sono svolti, esclusivamente, con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale. La capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 1.000 per gli spettacoli all'aperto e a 500 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo.**

**A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla la disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli eventi e alle competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP), riguardanti gli sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali. La capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere superiore a 1.000 per impianti all'aperto e a 500 per impianti al chiuso. Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida vigenti. Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, gli eventi e le competizioni sportive, di cui al presente comma, si svolgono senza la**

---

Prefettura-U.T.G. di Cosenza – P.zza 11 Settembre – 87100 - Tel 0984.898011

R.Micucci

P.E.C.: [protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

Pag. 5 a 8



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo  
di Cosenza  
Gabinetto del Prefetto*

presenza di pubblico.

Per gli eventi e le competizioni all'aperto sopra citati, in relazione all'andamento della situazione epidemiologica e alle caratteristiche dei siti e degli eventi all'aperto, **può essere stabilito un diverso numero massimo di spettatori, nel rispetto dei principi fissati dal Comitato tecnico-scientifico, sulla base di linee guida idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottate dalla Conferenza delle Regioni o delle Province autonome per gli spettacoli all'aperto di cui al comma 1 o dall'autorità delegata in materia di sport**, che, in relazione a specifici eventi o competizioni di particolare rilevanza, può anche stabilire, di concerto con il Ministro della salute, una data diversa da quella del 1 giugno c.a.. Le linee guida possono prevedere, con riferimento a particolari eventi, che l'accesso sia riservato soltanto ai soggetti in possesso del certificato verde di cui all'articolo 10.

- ***Piscine, palestre e sport di squadra (Art.6)***

**A decorrere dal 15 maggio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di piscine all'aperto**, in conformità ai protocolli e alle linee guida, adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

**A decorrere dal 1° giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le attività di palestre**, in conformità ai protocolli e alle linee guida, adottati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, sulla base dei criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.

**A decorrere dal 26 aprile 2021, in zona gialla, nel rispetto delle linee guida vigenti, è consentito lo svolgimento all'aperto di qualsiasi attività sportiva**, anche di squadra e di contatto. È, comunque, interdetto l'uso di spogliatoi se non diversamente stabilito dai provvedimenti, (DPCM – Ordinanze del Ministro della salute), di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020.

- ***Attività commerciali, fiere, convegni e congressi. (Art. 7)***

**Dal 15 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali e altre strutture ad essi assimilabili, nei giorni festivi e prefestivi, possono svolgersi nei limiti e con le modalità previste dai provvedimenti, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida, definiti con i medesimi provvedimenti.**

È consentito, **dal 1° luglio 2021, in zona gialla, lo svolgimento, in presenza, di fiere**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida, definiti con i medesimi provvedimenti, ferma restando la possibilità di svolgere, anche in data anteriore, attività preparatorie, che non



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Cosenza*  
*Gabinetto del Prefetto*

prevedono afflusso di pubblico. L'ingresso nel territorio nazionale per partecipare a fiere è, comunque, consentito, fermi restando gli obblighi previsti in relazione al territorio estero di provenienza.

**Dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono altresì consentiti i convegni e i congressi**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dalle deliberazioni, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida, definiti con i medesimi provvedimenti.

- ***Centri termali e parchi tematici e di divertimento (Art.8)***

**Dal 1° luglio 2021, sono consentite, in zona gialla, le attività dei centri termali**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti, dai provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida, definiti con i medesimi provvedimenti.

Dalla medesima data, sono consentite le **attività dei parchi tematici e di divertimento**, nel rispetto dei limiti e delle modalità previsti dai provvedimenti, di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020 e da protocolli e linee guida definiti con i medesimi provvedimenti.

- ***Certificazioni verdi (Art.9)***

Il decreto legge introduce, nell'ordinamento, l'istituto della “**certificazione verde**”, che consiste nelle **certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARS-CoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2.**

Questo tipo di certificazione verde Covid-19 ha una **validità di sei mesi** ed è **rilasciata** in formato cartaceo o digitale, su richiesta dell'interessato, dalla **struttura sanitaria, che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa**, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l'interessato, ovvero dalla struttura, presso la quale è avvenuto il ricovero del paziente affetto da COVID-19, ovvero, per i pazienti non ricoverati, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta, ed è resa disponibile nel fascicolo sanitario elettronico dell'interessato.

La certificazione cessa di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato venga identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.



*Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo*  
*di Cosenza*  
*Gabinetto del Prefetto*

Le certificazioni di guarigione rilasciate precedentemente alla data di entrata in vigore del decreto legge sono valide per sei mesi, a decorrere dalla data indicata nella certificazione, salvo che il soggetto venga, nuovamente, identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.

La certificazione verde Covid-19, rilasciata all'esito di un test molecolare o antigenico, ha una validità di quarantotto ore dal rilascio ed è prodotta, su richiesta dell'interessato, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche, da quelle private autorizzate e accreditate e dalle farmacie, che svolgono i test, ovvero dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

Coloro che abbiano già completato il ciclo di vaccinazione, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, laddove non abbiano ricevuto alcuna forma di certificazione, al momento della somministrazione del vaccino, possono richiederla la medesima alla struttura, che ha erogato il trattamento sanitario ovvero alla Regione o alla Provincia autonoma, in cui ha sede la struttura stessa.

Le certificazioni verdi, rilasciate in conformità al diritto vigente negli Stati membri dell'Unione europea, sono riconosciute equivalenti a quelle previste dal decreto-legge. Le certificazioni rilasciate in uno Stato terzo, a seguito di una vaccinazione riconosciuta nell'Unione europea e validate da uno Stato membro dell'Unione, sono riconosciute equivalenti a quelle disciplinate dal decreto-legge e parimenti valide.

Le disposizioni sopra illustrate sono applicabili in ambito nazionale, fino alla data di entrata in vigore degli atti delegati per l'attuazione delle disposizioni, di cui al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificazioni interoperabili, relativi alla vaccinazione, ai test e alla guarigione, per agevolare la libera circolazione all'interno dell'Unione Europea, durante la pandemia di COVID-19, che abiliteranno l'attivazione della Piattaforma Nazionale PN-DGC, per l'emissione del DGC-Digital Green Certificate, interoperabile a livello europeo.

IL PREFETTO  
(Guercio)